



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/3/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/4/2019

INDICE

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I | 4 |
| Capo I | 4 |
| NORME GENERALI | 4 |
| Art. 1 - FONTI NORMATIVE | 4 |
| Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 4 |
| Art. 3 - RESPONSABILITA' | 4 |
| Capo II | 5 |
| ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI | 5 |
| Art. 4 - COMPETENZE | 5 |
| Art. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 5 |
| Art. 6 - SERVIZI GRATUITI..... | 5 |
| Art. 7 - SERVIZI A PAGAMENTO..... | 6 |
| Art. 8 - INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE | 6 |
| Art. 9 - REGISTRO DELLE SEPOLTURE | 6 |
| Capo III | 7 |
| FUNERALI E TRASPORTI FUNEBRI | 7 |
| Art. 10 - DENUNCIA DELLA MORTE | 7 |
| Art. 11 - FERETRI..... | 7 |
| Art. 12 - MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO..... | 7 |
| Art. 13 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO FUNEBRE | 8 |
| Art. 14 - ORARIO DEI FUNERALI | 8 |
| Art. 15 - RITI RELIGIOSI..... | 8 |
| Art. 16 - TRASPORTO PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE | 8 |
| Art. 17 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI | 9 |
| TITOLO II | 9 |
| Capo I | 9 |
| CIMITERI | 9 |
| Art. 18 - ELENCO CIMITERI | 9 |
| Art. 19 - PIANO CIMITERIALE | 9 |
| Art. 20 - REPARTI SPECIALI..... | 10 |
| Art. 21 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI | 10 |
| Art. 22 - AMMISSIONE NEI CIMITERI DI FRAZIONE | 10 |
| Art. 23 - SEPOLTURE NEI GIORNI FESTIVI..... | 10 |
| Capo II | 11 |
| INUMAZIONE TUMULAZIONE E CREMAZIONE | 11 |
| Art. 24 - INUMAZIONI | 11 |
| Art. 25 - FIORI SULLE SEPOLTURE | 11 |
| Art. 26 - TUMULAZIONI..... | 11 |
| Art. 27 - CONCESSIONI | 12 |
| Art. 28 - DURATA DELLE CONCESSIONI | 13 |
| Art. 29 - CONCESSIONI PERPETUE..... | 13 |
| Art. 30 - MODALITA' DI CONCESSIONE..... | 14 |
| Art. 31 - SUBENTRO ALLA TITOLARITA' | 15 |
| Art. 32 - USO DELLA SEPOLTURA..... | 15 |
| Art. 33 – TRASFERIMENTI..... | 15 |
| Art. 34 – REVOCA..... | 16 |
| Art. 35 - DECADENZA | 16 |
| Art. 36 - ESTINZIONE..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 37 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONI | 17 |
| Art. 38 - URNE CINERARIE E OSSARIE..... | 17 |
| Art. 39 - ILLUMINAZIONE VOTIVA | 18 |
| Art. 40 – CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA | 18 |
| Art. 41 – CONCESSIONE DI AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA | 19 |
| Capo III..... | 20 |
| ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI..... | 20 |
| Art. 42 - ESUMAZIONI ORDINARIE | 20 |
| Art. 43 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE | 21 |
| Art. 44 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE..... | 21 |
| Art. 45 - ESTUMULAZIONI | 22 |
| Art. 46 - RACCOLTA DELLE OSSA..... | 22 |
| Art. 47 - OGGETTI DA RECUPERARE..... | 22 |
| Art. 48 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI | 23 |
| Capo IV | 23 |
| ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO NEI CIMITERI..... | 23 |
| Art. 49 - ORARIO..... | 23 |
| Art. 50 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO | 23 |
| Art. 51 - NORME PER LE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI NEI CIMITERI..... | 24 |
| Art. 52 - RITI FUNEBRI | 25 |
| Art. 53 - EPIGRAFI..... | 25 |
| Art. 54 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI..... | 25 |
| Capo V..... | 26 |
| NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 26 |
| Art. 55 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNALE | 26 |
| Art. 56 - NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 26 |

TITOLO I

Capo I NORME GENERALI

Art. 1 - FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria e cimiteriale su tutto il territorio del Comune di Soliera ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:
 - a. Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
 - c. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d. Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - e. Legge 30 marzo 2001 n. 130;
 - f. Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002 D.P.R. 254 del 10/7/2003;
 - g. Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione riguardanti le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti (quali scale, attrezzi, ecc.) a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà comportare il divieto ad operare all'interno dei cimiteri

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e i servizi cimiteriali vengono effettuati attraverso le forme di gestione individuate dal D.lgs. 267/2000, compatibilmente con le funzioni da svolgere.

Art. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1), i servizi amministrativi relativi alla polizia mortuaria e cimiteriali del Comune di Soliera, assegnati all'ufficio servizi cimiteriali e di polizia mortuaria comunale, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, resti e ceneri, alla concessione di loculi e ai seppellimenti in generale, ai trasporti funebri, alla cremazione, alla dispersione delle ceneri e, in genere, alle diverse attività di polizia mortuaria.
2. Sono di competenza dell'ufficio tecnico e dell'ufficio manutenzione comunale le attività proprie inerenti le eventuali autorizzazioni e nulla osta per la costruzione di nuovi manufatti e/o per l'esecuzione di manutenzioni ordinaria di loculi, tombe di famiglia, cellette-ossari, etc., su richiesta dei concessionari; gli interventi manutentivi periodici ordinari e quelli straordinari presso i cimiteri e le aree di pertinenza degli stessi al fine di garantire la conservazione delle strutture medesime, comprese le aree a verde; e in genere alla diverse attività connesse con il mantenimento delle strutture e della loro custodia.

Art. 6 - SERVIZI GRATUITI

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico o indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono da considerare i seguenti:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - d. l'utilizzo dell'area per l'inumazione in campo comune;
 - e. la deposizione delle ossa nell'ossario comune e nel cinerario comune;
 - f. la dispersione delle ceneri in eventuali spazi comuni previsti nei cimiteri comunali o in natura;
 - g. la fornitura del feretro e /o del servizio di trasporto e le spese di sepoltura in un cimitero del comune per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Al verificarsi delle presenti condizioni i cadaveri saranno collocati con le modalità più convenienti per l'Amministrazione comunale tenendo anche conto dell'eventuale disposizione in vita del defunto, relativa alla cremazione.

Art. 7 - SERVIZI A PAGAMENTO

1. Tutti gli altri servizi non elencati all'articolo precedente (Art. 6) sono da considerarsi a pagamento. In particolare tra i servizi sottoposti al pagamento di una tariffa vanno compresi i seguenti:
 - a. Concessione loculi (loculi, loculi ossari, loculi cinerari);
 - b. Concessione di tombe di famiglia e di aree per la realizzazione di tombe di famiglia;
 - c. Escavazione fosse per inumazione ed esumazione;
 - d. Operazioni di tumulazione, estumulazione, riduzione di resti mortali;
 - e. Traslazione salme;
 - f. Apertura e chiusura straordinaria dei loculi;
 - g. L'inumazione e la tumulazione di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, con recupero delle spese a carico del coniuge/unito civilmente o dei parenti, nei modi previsti dal relativo vigente regolamento;
 - h. Le esumazioni e le estumulazioni di salme qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari, con recupero delle spese a carico del coniuge/unito civilmente o parenti, nei modi previsti dal relativo vigente regolamento.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui ai punti g) e h) le salme o i resti saranno collocati in uno dei cimiteri comunali ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione.
3. I servizi di cui al comma precedente sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale annualmente con proprio atto.
4. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali fissati dal presente regolamento, aggiorna le tariffe dei servizi a pagamento per l'anno finanziario successivo. Se la Giunta non modifica le tariffe, si intendono rinnovate quelle in vigore.
5. L'Amministrazione Comunale con proprio atto può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art. 8 - INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE

1. L'ufficio servizi cimiteriali pubblica e aggiorna la relativa sezione del sito web istituzionale, con le informazioni di interesse generale, in particolare pubblica:
 - a. l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri comunali;
 - b. copia del "regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali" vigente;
 - c. l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Art. 9 - REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, relativo all'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari e dei turni di rotazione nei campi di sepoltura. Detto registro è tenuto con mezzi informatici. L'accesso è disciplinato da quanto previsto dalla Legge 241/1990.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri comunali.

3. Sul registro deve essere annotata la posizione del loculo o della fossa che deve coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero .
4. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto e dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento o della cremazione;
 - c. le generalità del concessionario;
 - d. gli estremi del contratto di concessione;
 - e. la natura e la durata della concessione;
 - f. le operazioni cimiteriali relative a traslazione di salme, ceneri e resti con gli estremi della provenienza o della destinazione.

Capo III FUNERALI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - DENUNCIA DELLA MORTE

1. La denuncia di morte viene fatta all'ufficiale di stato civile come previsto dalla legislazione vigente.

Art. 11 - FERETRI

1. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, con riferimento:
 - a. alle modalità di deposizione della salma nei feretri,
 - b. alle operazioni di verifica e di chiusura dei medesimi,
 - c. alle caratteristiche tecniche che devono avere i feretri in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati (inumazione, cremazione, tumulazione) o al trasporto,
 - d. alle operazioni di seppellimento di cadavere portatore di radioattività.
2. E' fatto obbligo a chiunque di attenersi scrupolosamente alle norme vigenti tempo per tempo.
3. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli artt. 75 e 77 del DPR 285/90.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.
5. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Art. 12 - MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 t.u. della legge di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla casa e al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto

tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dell'ufficio di Polizia Mortuaria;
4. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo ai mezzi del servizio di trasporto pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'agenzia funebre incaricata, prenderà accordi con il comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. In via generale il comando della Polizia Locale assicura la presenza di personale per consentire il regolare svolgimento dei cortei funebri.

Art. 13 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO FUNEBRE

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre non è esercitato con diritto di privativa, lasciando la libertà di esercitare i trasporti alle ditte autorizzate indicate dai familiari.

Art. 14 - ORARIO DEI FUNERALI

1. L'addetto all'ufficio Servizi Cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, del momento del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. Di norma, al fine di garantire la dovuta discrezione allo svolgimento della cerimonia, tra una sepoltura e l'altra nello stesso cimitero, nello stesso giorno, deve trascorrere un minimo di un'ora.

Art. 15 - RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, che accompagnano il feretro, si conformano alle disposizioni del presente regolamento.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16 - TRASPORTO PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme, resti e ceneri, deve essere preventivamente autorizzato in conformità alla normativa nazionale.
2. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile nel caso di trasporto di cadavere; nel caso di trasporto/traslazione di resti mortali/ossei, successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro comune, devono di norma essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Art. 17 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato, come disposto dall'art.16 co. 1.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono essere raccolti in una cassetta di zinco non inferiore a m 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, che consenta di verificare che non sono state manomesse.

TITOLO II

Capo I CIMITERI

Art. 18 - ELENCO CIMITERI

1. Il Comune di Soliera provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - cimitero del Capoluogo;
 - cimitero di Limidi;
 - cimitero di Sozzigalli.

Art. 19 - PIANO CIMITERIALE

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - campi di inumazione comune;
 - tumulazioni;
 - cellette ossario;
 - cellette per urne cinerarie;
 - ossario/cinerario comune;
 - tombe di famiglia e aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia;
 - Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri.
2. Nei cimiteri del territorio comunale non sono ammesse oltre a quelle già esistenti, tombe di famiglia e/o per collettività da destinare in modo perpetuo.
3. Possono inoltre essere individuati reparti speciali, come meglio specificato al successivo art. 20.

Art. 20 - REPARTI SPECIALI

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 21 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, le ceneri, i resti mortali e ossei, di persone:
 - a. decedute nel territorio del Comune di Soliera, ovunque avessero in vita la residenza;
 - b. ovunque decedute, che avevano nel Comune di Soliera al momento della morte la propria residenza;
 - c. che hanno avuto in vita la loro residenza anagrafica nel Comune di Soliera;
 - d. che hanno il coniuge/unito civilmente, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle, residenti o sepolti nel Comune di Soliera;
 - e. i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - f. i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate.
 - g. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono ricevute le salme, le ceneri o i resti mortali delle persone concessionarie nel cimitero di sepolture private individuali o di famiglia.
2. Per i casi non previsti nel comma precedente, l'autorizzazione può esser concessa dal Sindaco con proprio atto, in casi del tutto eccezionali e motivati, sentito il responsabile del servizio cimiteriale.
3. In conformità ai criteri di cui al precedente comma 1), nei parti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 20, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. A tale comunicazione provvedono i parenti più prossimi di grado.

Art. 22 - AMMISSIONE NEI CIMITERI DI FRAZIONE

1. Nei cimiteri di frazione sono di preferenza accolte, compatibilmente con la loro ricettività, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.

Art. 23 - SEPOLTURE NEI GIORNI FESTIVI

1. Di norma la domenica e nei giorni festivi (1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre e 25 dicembre) non hanno luogo sepolture.
2. Per gravi motivi, il Sindaco potrà autorizzare con proprio atto la sepoltura anche nei giorni sopra indicati.

Capo II

INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE

Art. 24 - INUMAZIONI

1. Le sepolture per inumazione sono comuni, hanno durata decennale e l'area è assegnata gratuitamente.
2. Le fosse per le inumazioni devono avere la profondità di 2 metri per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza e debbono distare almeno 50 cm l'una dall'altra.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 5 da un cippo fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
4. Sul cippo verrà applicata sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. E' autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba di superficie non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali consoni al carattere e alla durata delle sepolture.
6. L'installazione delle lapidi, dei copritomba e degli altri manufatti, la loro manutenzione e la loro conservazione in stato decoroso, fanno interamente carico ai richiedenti o loro aventi causa.
7. E' consentito delimitare le fosse utilizzando unicamente ghiaia di colore bianco
8. Sul copritomba apposto dai famigliari a propria cura e spese, deve essere apposto il cognome, nome, data di nascita e data di morte del defunto. E' consentita altresì l'apposizione di fotografie del defunto, brevi frasi di commemorazione, etc.. In ogni caso deve essere rispettato il decoro e la dignità del defunto e del cimitero.
9. Trascorso il normale periodo di dieci anni le opere di cui ai commi precedenti restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro.
10. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con proprie disposizioni.

Art. 25 - FIORI SULLE SEPOLTURE

1. Sulle sepolture ad inumazione è consentito deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10. In caso di inadempienza il Comune provvederà allo sgombero, al taglio, allo sradicamento.

Art. 26 - TUMULAZIONI

1. Il Comune di Soliera mette a disposizione per le sepolture:
 - a. loculi individuali;
 - b. loculi ossario;
 - c. loculi cinerari;e qualora ve ne sia la disponibilità anche tombe di famiglia e aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia.

2. I loculi individuali vengono concessi privi di lapide. Il Concessionario apporrà a propria cura e spese, entro sei mesi dalla sepoltura, una lapide a copertura del muro grezzo con cui viene sigillato il loculo. Sulla lapide il concessionario deve provvedere ad apporre a propria cura e spese il cognome, nome, data di nascita e data di morte del defunto. E' consentita altresì l'apposizione di fotografie del defunto, brevi frasi di commemorazione, etc.. In ogni caso deve essere rispettato il decoro e la dignità del defunto e del cimitero.
3. I loculi ossari vengono concessi di norma privi di lapide. Il Concessionario apporrà a propria cura e spese, entro sei mesi dalla sepoltura, una lapide a copertura del muro grezzo con cui viene sigillato il loculo, salvo i caso di ossari prefabbricati già dotati di lapide. Sulla lapide il concessionario deve provvedere ad apporre a propria cura e spese , il cognome, nome, data di nascita e data di morte del defunto. E' consentita altresì l'apposizione di fotografie del defunto, brevi frasi di commemorazione, etc.. In ogni caso deve essere rispettato il decoro e la dignità del defunto e del cimitero.
4. I Loculi cinerari vengono concessi completi di sportelli e di chiusura a chiave; la chiave è in duplice copia, una custodita dagli addetti presso il cimitero ed una consegnata ai familiari. E' fatto assoluto divieto di trasportare l'urna cineraria fuori dal loculo.
5. Dall'esterno devono essere visibili i dati identificativi del defunto (nome e cognome, data di nascita e di morte), quindi le urne devono essere posizionate in modo che siano leggibili dall'esterno i predetti dati. Se ciò non fosse possibile il concessionario deve provvedere ad apporre a propria cura e spese, i dati del defunto su apposite targhe. La targa non deve superare le seguenti dimensioni: cm 15 di larghezza, cm 10 di altezza, cm 0,2 di spessore. E' consentita altresì l'apposizione di fotografie del defunto, brevi frasi di commemorazione, etc.. In ogni caso deve essere rispettato il decoro e la dignità del defunto e del cimitero.

Art. 27 - CONCESSIONI

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune per la tumulazione disciplinati nel presente e nei successivi articoli riguardano le sepolture individuali: loculi , loculi ossario e loculi cinerari. Le modalità di concessione delle tombe di famiglia e delle aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia sono disciplinate rispettivamente all'art. 40 e 41 del presente regolamento.
2. I loculi possono ospitare una sola salma racchiusa in una duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.
3. Qualora venga richiesto di effettuare una nuova immissione in un loculo già concessionato, gli aventi diritto potranno immettere esclusivamente resti mortali o ceneri dietro il pagamento del 20% della tariffa corrente di concessione del loculo, proporzionata agli anni rimanenti di concessione del loculo di destinazione.
4. E' consentito l'inserimento di più urne all'interno dei loculi ossari e cinerari, fino alla completa capienza, dietro il pagamento del 20% della tariffa vigente di concessione del loculo ossario/cinerario, proporzionata agli anni rimanenti di concessione del loculo di destinazione.
5. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale il loculo è concesso; non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo a terzi.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa fissata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro sei mesi dall'occupazione del loculo.
7. La concessione è regolata da contratto stipulato ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del Settore cui appartiene il Servizio Cimiteriale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio servizi cimiteriali cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. La concessione si perfeziona con la firma del contratto da parte del responsabile del settore competente, subordinata al completo pagamento della relativa tariffa. In caso di mancato o parziale

pagamento della tariffa, si procede ad attivare il competente ufficio per la riscossione coattiva del credito. Nel caso di infruttuosa riscossione, l'ufficio servizi cimiteriali, dopo preavviso all'interessato, dispone la estumulazione e inumazione a terra del defunto, a spese della controparte.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su beni soggetti al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
10. Oggetto della concessione è unicamente il loculo. Il Concessionario apporrà a propria cura e spese una lapide a copertura del muro grezzo con cui viene sigillato il loculo. Il Concessionario e le ditte da questi interpellate per il posizionamento della lapide, per l'apposizione di epigrafi, per interventi di messa in sicurezza o ripristino della lapide medesima, devono seguire quanto previsto nel presente regolamento e le eventuali indicazioni impartite tempo per tempo dagli uffici comunali. Il concessionario è in ogni caso responsabile di eventuali danni cagionati a persone o cose riferibili ai manufatti di proprietà (lapide, coprifossa, vasi, portavasi, ecc..).

Art. 28 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.
2. La durata è fissata:
 - a. loculi individuali anni 30
 - b. loculi ossario anni 50
 - c. loculi cinerari anni 60 oppure anni 90
 - d. tombe di famiglia e aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia anni 99
3. I loculi cinerari destinati a ricevere ceneri da resti ossei e da salme non mineralizzate possono essere concessionati unicamente per anni 60.
4. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione in scadenza, per i loculi individuali per un periodo di tempo pari ad anni 15 per una sola volta dietro pagamento della metà della tariffa di concessione vigente al momento del rinnovo.
5. Le tombe di famiglia e le aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia sono rinnovabili per un periodo di tempo pari ad anni 99 per una sola volta, dietro pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente al momento del rinnovo.
6. I loculi ossari e cinerari non possono essere rinnovati.
7. Alla scadenza dei termini di cui sopra, il Comune rientrerà in possesso dei loculi, facendo porre i resti mortali o le ceneri nell'ossario/cinerario comune.

Art. 29 - CONCESSIONI PERPETUE

1. Per le concessioni perpetue esistenti come in quelle a scadenza, è consentito l'inserimento di cassette contenenti resti mortali ed urne cinerarie versando una somma pari al 20% della tariffa di concessione del loculo al momento dell'operazione.
2. E' possibile mantenere la concessione in perpetuo solo in presenza dell'occupante originario. L'occupazione del loculo con altro feretro è possibile a condizione che l'occupante originario vi permanga comunque. Eventuali operazioni di riduzione/cremazione del feretro già presente nel loculo perpetuo, sono possibili solo contestualmente all'inserimento di un nuovo feretro. L'inserimento di

- un nuovo feretro è soggetto al pagamento di una somma pari al 30% della tariffa di concessione di loculi a scadenza trentennale, vigente al momento dell'operazione.
3. In caso di rinuncia della perpetuità verrà stipulato un contratto per anni trenta senza pagamento di nessuna tariffa di concessione, tranne le spese per il bollo.
 4. I concessionari o gli aventi diritto a tombe di famiglia o a loculi definiti tali, concessi in perpetuo, sono tenuti a provvedere personalmente alla manutenzione ordinaria per conservarli in modo decoroso.
 5. Qualora si accerti lo stato di abbandono di tali tombe, le stesse saranno acquisite dal Comune ed i resti delle salme verranno tumulati per 30 anni in cellette ossario a cura e spesa dell'Amministrazione comunale.

Art. 30 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La concessione di manufatti per la tumulazione può avvenire solamente in presenza della salma o ceneri o resti mortali. In particolare la concessione di loculi individuali (per adulti e bambini) può avvenire solo in concomitanza del decesso.
2. A tale disposizione è possibile derogare solamente nel caso di coniugi, o equiparati ai sensi del diritto di famiglia, senza figli e di età superiore ad anni 70, ai quali potranno essere concessi due loculi al momento del decesso di uno dei due coniugi. Al momento del decesso del secondo coniuge la concessione deve essere prorogata per il periodo necessario ad assicurare alla salma la permanenza di anni 30 nel loculo. A richiesta dei familiari potrà essere prorogata fino a tale termine la scadenza della concessione del loculo del coniuge deceduto per primo, in modo da allineare il termine di scadenza della concessione di entrambi i coniugi. La proroga delle concessioni comporta il versamento di una somma per il maggior periodo richiesto da calcolarsi applicando le tariffe vigenti al momento della nuova concessione.
3. I manufatti indicati sopra sono posti in concessione con le seguenti modalità:
 - a. **Loculi**: gruppo per gruppo ed arcata per arcata, consentendo all'interno dell'arcata volta a volta disponibile la libera scelta ai cittadini. La concessione dei loculi di una nuova arcata avviene quando nell'arcata precedente siano terminati i loculi disponibili nelle file I, II, III.
 - b. **Loculi ossario** gruppo per gruppo ed arcata per arcata, consentendo all'interno dell'arcata volta a volta disponibile la libera scelta ai cittadini. La concessione dei loculi ossario di una nuova arcata avviene quando nell'arcata precedente siano terminati i loculi disponibili nelle file II, III, IV e V.
 - c. **Loculi cinerari** gruppo per gruppo ed arcata per arcata, consentendo all'interno dell'arcata volta a volta disponibile la libera scelta ai cittadini. La concessione dei loculi ossario di una nuova arcata avviene quando nell'arcata precedente siano terminati i loculi disponibili nelle file II, III, IV e V.
4. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, trasferibile, o comunque cedibile. In caso di violazione di quanto disposto dal presente comma, può essere dichiarata da parte del Responsabile del servizio cimiteriale la decadenza della concessione.
5. La concessione non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione

Art. 31 - SUBENTRO ALLA TITOLARITA'

1. In caso di decesso del concessionario, gli aventi titolo alla concessione sono individuati ai sensi del Codice Civile.
2. Nel caso di cui al comma precedente, eventuali comunicazioni saranno inviate ad uno soltanto, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 32 - USO DELLA SEPOLTURA

1. Le concessioni sono rilasciate a favore del richiedente per sé o per i propri parenti. I parenti aventi diritto alla sepoltura nel loculo sono:
 - a. gli ascendenti ed i discendenti in linea retta;
 - b. i fratelli e le sorelle
 - c. il coniuge/unito civilmente
2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. Pertanto risulta vietato al concessionario prestare o vendere l'uso della concessione cimiteriale: la conseguenza è la decadenza della concessione nel caso questa infrazione venga rilevata.
3. Per le tombe di famiglia si rimanda al successivo art. 40.

Art. 33 – TRASFERIMENTI

1. Per trasferimento si intende la traslazione di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Soliera e fuori Comune.
2. Al momento della morte è consentita l'assegnazione di due loculi attigui per l'unione di salme di coniuge/unito civilmente, ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle con la restituzione del loculo precedentemente concesso ed il trasferimento nel nuovo loculo.
3. Al momento della cremazione/riduzione è consentita l'assegnazione di massimo due loculi cinerari/ossari attigui per l'unione di ceneri/resti di coniuge/unito civilmente, ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle, con la restituzione del loculo precedentemente concesso ed il trasferimento nel nuovo loculo cinerario/ossario.
4. Il trasferimento è consentito per immissione di cassette ossario/urne cinerarie in loculo già concessionato per l'unione di coniuge/unito civilmente, ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle con la restituzione del loculo precedentemente concesso e dietro il pagamento del 20% della tariffa corrente di concessione del loculo, proporzionata agli anni rimanenti di concessione del loculo di destinazione. Non si darà luogo ad alcun rimborso.
5. E' fatto divieto di trasferimento di salme/ceneri/resti all'interno del cimitero e fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Soliera, in tutti i casi diversi da quelli previsti ai commi precedenti. Sono consentite a richiesta degli interessati, le seguenti eccezioni:
 - a. qualora il feretro sia destinato a loculi oggetto di concessione perpetua, o tombe di famiglia o in cimitero di altro Comune (nel rispetto del regolamento del Comune di destinazione);
 - b. ai cittadini per i quali, causa il documentato esaurimento di loculi vicini, al momento della richiesta non è stato possibile unire coniugi/uniti civilmente, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle, sono concessi due loculi attigui con la restituzione delle concessioni precedentemente rilasciate;

- c. ai cittadini con età superiore ad anni 75 o con comprovata invalidità certificata che impedisca l'accesso alle file alte del cimitero, viene consentito il trasferimento di coniugi/uniti civilmente, ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle dietro presentazione di domanda eventualmente corredata di certificazione di invalidità rilasciata dal competente istituto (INPS/INAIL) ovvero certificato del proprio medico che attesti difficoltà fisiche permanenti che impediscano o rendano difficoltoso l'accesso alle file alte del cimitero.
6. Il trasferimento non comporta un allungamento della concessione originaria che mantiene la propria durata.
7. All'atto del trasferimento il concessionario dovrà pagare la tariffa vigente del nuovo loculo, calcolata proporzionalmente al periodo restante di utilizzo. Nel caso la quota da pagare per la concessione del nuovo loculo sia inferiore a quanto già pagato al momento della concessione originaria, nulla è dovuto da parte del concessionario. La somma eventualmente eccedente non sarà in ogni caso restituita dall'Amministrazione comunale.
8. Restano sempre a carico dei richiedenti le spese per le operazioni cimiteriali.

Art. 34 – REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del Settore cui appartiene l'ufficio Servizi Cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione (o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione), di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione dei resti/urne/feretri.
3. Della decisione presa l'Amministrazione dovrà dare notizia con anticipo di almeno 30 giorni al concessionario ove noto, o in caso di concessionario non rintracciabile mediante pubblicazione all'Albo Comunale per 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 35 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura e del divieto al prestito tra privati;
 - d. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e. quando non vengono seguite le eventuali prescrizioni impartite dai competenti uffici comunali per garantire la messa in sicurezza dei manufatti;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

- g. quando nelle concessioni di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia o i lavori non terminino entro un anno dalla data di inizio.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Settore cui appartiene il Servizio Cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti.
 5. Pronunciata la decadenza della concessione, l'ufficio servizi cimiteriali dispone la estumulazione e inumazione a terra del defunto, i resti o ceneri nell'ossario/cinerario comune, a spese della controparte.
 6. In caso di mancato o parziale pagamento della tariffa dovuta per l'utilizzo del loculo, non si applica la decadenza in quanto la concessione non si è perfezionata, pertanto ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 27 comma 8).

Art. 36 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono:
 - a. per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b. con la soppressione del cimitero (fatto salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del DPR 10/9/1990, n. 285);
 - c. per rinuncia da parte del concessionario in caso di traslazione della salma per la quale è avvenuta la concessione.

Art. 37 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONI

1. La cremazione, l'affidamento, la dispersione e la conservazione delle ceneri derivante dalla cremazione dei defunti sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale cui si fa esplicito rinvio.

Art. 38 - URNE CINERARIE E OSSARIE

1. Ciascuna urna deve contenere le ceneri/resti di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo, salvo che gli interessati dispongano per la dispersione delle ceneri nel "giardino delle rimembranze";
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad indicare nessuna destinazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune e i resti ossei nell'ossario comune.

Art. 39 - ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Ogni loculo può avere una lampada votiva;
2. Per ogni contratto di illuminazione votiva sottoscritto è previsto un corrispettivo stabilito dal Comune;
3. La sostituzione delle lampade è a carico del Comune.

Art. 40 – CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le concessioni di tombe di famiglia sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; la durata è fissata in 99 anni, eventualmente rinnovabile per uguale periodo.
2. Nelle tombe di famiglia possono essere tumulati il concessionario, i suoi eredi, parenti ed affini del concessionario o degli eredi fino al quarto grado, le persone con essi conviventi al momento del decesso, anche se prive di vincolo di parentela. Potrà altresì essere consentita su richiesta del concessionario la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi del concessionario stesso, anche se prive di vincolo di parentale, o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.
3. La ricorrenza di tali circostanze dovrà essere debitamente documentata a cura del concessionario. Per ciascuna nuova immissione il concessionario dovrà presentare all'ufficio servizi cimiteriali apposita richiesta o nulla osta.
4. L'assegnazione di tombe di famiglia deve essere preceduta da avviso pubblico. In caso di numero di richieste superiori rispetto al numero di manufatti disponibili l'assegnazione avverrà tramite sorteggio. Eventuali manufatti rimasti disponibili dopo l'esaurimento della graduatoria potranno essere assegnati dall'Ufficio Patrimonio a mano a mano che pervenga la richiesta nel rispetto del prezzo stabilito dalla Giunta Comunale.
5. I cittadini residenti nel Comune di Soliera da almeno un anno hanno la precedenza in fase di prima assegnazione di nuovi manufatti.
6. All'esterno delle tombe di famiglia è consentito apporre esclusivamente il nome della famiglia con modalità e materiali stabiliti dall'Ufficio Tecnico comunale.
7. All'interno il concessionario apporrà a propria cura e spese, entro sei mesi dalla sepoltura, una lapide. Sulla lapide il concessionario deve provvedere ad apporre a propria cura e spese, il cognome, nome, data di nascita e data di morte del defunto. E' consentita altresì l'apposizione di fotografie del defunto, brevi frasi di commemorazione, etc.. E' consentito altresì apporre fiori, ornamenti, addobbi nel rispetto del decoro e della destinazione del luogo.
8. Ogni intervento manutentivo ordinario e straordinario eventualmente necessario è a carico del concessionario
9. In caso di restituzione di loculi, loculi ossario, loculi cinerari contestualmente all'assegnazione o primo inserimento (anche multiplo), nelle tombe di famiglia verranno applicati i seguenti rimborsi:
 - a. **Concessioni trentennali**
 - per le restituzioni che avvengono nel 1° biennio dalla data di concessionerestituzione dell'85%
 - idem c.s. dal 3° al 5° anno60%
 - idem c.s. dal 6° al 10° anno40%
 - idem c.s. dall'11° al 20° anno20%
 - dopo il 20° anno..... **nessun rimborso**

b. Concessioni cinquantennali e sessantennali

- per le restituzioni che avvengono nel 1° triennio dalla data di concessione.....restituzione dell'85%
- idem c.s. dal 4° al 10° anno60%
- idem c.s. dall' 11° al 30° anno40%
- idem c.s. dal 31° al 40° anno20%
- per le restituzioni che avvengono dopo il 40° anno.....**nessun rimborso**

c. Concessioni novantennali o perpetue

- per le restituzioni che avvengono nei primi cinque annirestituzione dell'85%
- idem c.s. dal 6° al 20° anno60%
- idem c.s. dal 21° al 40° anno40%
- idem c.s. dal 41° al 70° anno20%
- per le restituzioni che avvengono dopo il 70° anno.... **nessun rimborso**

d. Concessioni di anni 15 (rinnovi)

- per le restituzioni che avvengono nel 1° anno dalla data di concessionerestituzione dell'85%
- idem c.s. dal 2° al 3° anno60%
- idem c.s. dal 4° al 6° anno40%
- idem c.s. dall'7° al 10° anno20%
- dopo il 10° anno..... **nessun rimborso**

10. I rimborsi sono calcolati con riferimento al prezzo del corrispondente loculo al momento dell'assegnazione della tomba di famiglia. Per le concessioni perpetue, viene utilizzato quale riferimento il prezzo di concessione del corrispondente loculo, del loculo ossario o del loculo cinerario di durata maggiore.
11. I predetti rimborsi danno diritto al pagamento di un prezzo inferiore per le tombe di famiglia al momento della loro assegnazione. L'eventuale traslazione di salme resti o ceneri successiva alla stipula del contratto di concessione delle tombe di famiglia non dà diritto ad alcun rimborso.
12. La traslazione di salme, resti mortali o ceneri nelle tombe di famiglia comporta in ogni caso la revoca della concessione originaria e la restituzione dei loculi al Comune.

***Art. 41 – CONCESSIONE DI AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI
TOMBE DI FAMIGLIA***

1. Il Comune può concedere a privati o ad Enti, l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nella concessione edilizia nonché le prescrizioni tecniche poste dal d.p.r. n. 285/90.
2. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia sono individuate nel piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'art. 54 e seguenti del DPR 285/1990.
3. Le concessioni relative alle aree destinate a tombe di famiglia hanno la durata di 99 anni eventualmente rinnovabile per uguale periodo. Tutte le concessioni di cui sopra sono subordinate al pagamento delle tariffe disposte dalla Giunta comunale con proprio atto.
4. L'assegnazione delle aree deve essere preceduta da avviso pubblico. In caso di numero di richieste superiori rispetto al numero di aree disponibili l'assegnazione avverrà tramite sorteggio. Eventuali

aree rimaste disponibili dopo l'esaurimento della graduatoria potranno essere assegnate dall'Ufficio Patrimonio a mano a mano che pervenga la richiesta nel rispetto del prezzo stabilito dalla Giunta comunale.

5. I cittadini residenti nel Comune di Soliera da almeno un anno hanno la precedenza in fase di prima assegnazione di nuove aree.
6. La titolarità della concessione non può essere trasferita a titolo oneroso a terzi. La concessione non può essere accordata a persona o Ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Le tipologie di tombe di famiglia e collettività realizzabili, i requisiti di costruzione, e quant'altro attinente la concessione dell'area e successiva costruzione della tomba è disciplinato da apposito atto della giunta comunale.
8. I lavori di costruzione dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia rilasciata dal Settore competente e dovranno essere ultimati entro un anno dalla data di inizio.
9. Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia o i lavori non terminino entro un anno dalla data di inizio, il privato concessionario dell'area decade, ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento, dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune. La somma versata all'atto di concessione sarà trattenuta dal Comune.
10. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.
11. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso il concessionario ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato anche tramite ditta da esso incaricata.
12. I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni-costruzioni-ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico del concessionario tramite ditta da esso incaricata. Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.
13. Per le modalità di utilizzo delle risultanti tombe di famiglia si rimanda al precedente art. 40 per le parti applicabili.
14. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o tombe di famiglia a condizione che siano libere da feretri, resti e ceneri. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Capo III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è fissato in anni 10.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di settembre a quello di giugno, con l'esclusione di luglio e agosto.
3. E' compito del personale incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso può essere avviato all'inumazione in apposito campo comune di mineralizzazione, per un periodo di reinumazione della durata di 5 anni, oppure avviato alla cremazione. Tale periodo è ridotto ad anni 2 nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, ne'

inquinanti il suolo o la falda idrica, che favoriscano il processo di mineralizzazione al momento della reinumazione.

Art. 43 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile del servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenario dei turni di rotazione delle inumazioni dell'anno successivo. Tale elenco è pubblicato all'albo pretorio online per tutto l'anno successivo e esposto nella bacheca di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è comunicato con avviso da affiggere all'albo pretorio online con congruo anticipo di almeno 15 giorni e esposto nella bacheca del relativo cimitero.
4. Qualora non pervenga nessuna richiesta per la collocazione dei resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite dal personale incaricato, su indicazione del responsabile del servizio cimiteriale, seguendo in ordine cronologico i campi e le file e le sepolture che vennero prima occupate.

Art. 44 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di 10 anni, nei casi seguenti:
 - a. per provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - b. a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Comune per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90 (da ottobre ad aprile), con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare presso l'autorità competente se la causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 45 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore al periodo di concessione per trasportare la salma in altra sepoltura o per cremarla (art. 83 D.P.R. 285/90);
 - b. su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco è pubblicato all'albo pretorio online per tutto l'anno successivo e esposto nella bacheca di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti.
5. I feretri sono estumulati a cura del personale incaricato secondo la programmazione decisa dall'ufficio competente.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette da destinare a cellette ossario, loculi o tombe, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione per le salme non mineralizzate è fissato in anni 5. Tale periodo è ridotto ad anni 2 nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, che favoriscano il processo di mineralizzazione al momento della reinumazione.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 46 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in loculo ossario o tomba privata.

Art. 47 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dei servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso prima che essa sia eseguita e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati al coniuge/unito civilmente o al parente più prossimo richiedente, se presenti al momento delle operazioni cimiteriali.
3. Gli oggetti eventualmente rinvenuti durante tali operazioni e non consegnati immediatamente ai parenti, sono custoditi dall'Economo comunale in una cassetta di sicurezza e rimarranno a

- disposizione degli aventi diritto per un anno. Il ritiro degli stessi avverrà previa sottoscrizione di apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati.
4. È assolutamente vietato al personale di custodia del cimitero ed a quello addetto alle operazioni cimiteriali di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.
 5. Qualora gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione delle operazioni cimiteriali non venissero reclamati, decorso un anno dal ritrovamento, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 48 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, devono essere ritirate dagli aventi diritto entro 7 giorni presso il relativo cimitero, in caso contrario passano in proprietà al comune che ne disporrà liberamente.

Capo IV

ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO NEI CIMITERI

Art. 49 - ORARIO

1. I cimiteri del Comune di Soliera sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito con proprio atto dal Sindaco.
2. Una copia dell'orario è affissa all'ingresso dei cimiteri comunali.
3. Il Sindaco in relazione ad esigenze eccezionali può apportare con propria ordinanza modifiche temporanee agli orari normalmente in vigore;
4. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prevista.
6. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 50 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.
2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile e con il decoro dovuto al luogo, ed in particolare:
 - a. fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
 - b. introdurre armi, cani o altri animali;
 - c. toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d. buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori e spazi e abbandonare all'interno del cimitero qualsiasi oggetto utilizzato per la cura della tomba;
 - e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del custode;

- f. calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere o appoggiarsi alle lapidi e alle tombe, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono lavori nel cimitero;
 - h. eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o la richiesta dei concessionari;
 - i. commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra i visitatori entro il recinto del cimitero;
 - j. l'accesso dei mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Comune;
 - k. tenere fiori fuori dagli appositi contenitori qualora siano di ostacolo alle pratiche votive;
 - l. lasciare gli oggetti a disposizione del pubblico (scope, palette, annaffiatoi, ecc.) abbandonati e comunque in luoghi diversi da quelli deputati al loro ricovero
 - m. rimuovere i bidoni dai posti dove sono stati posizionati
 - n. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune e dei familiari interessati
 - o. assistere da vicino all'esumazione e all'estumulazione di salme da parte di estranei non autorizzati dai parenti del defunto
 - p. circolare all'interno del cimitero svestiti o a torso nudo.
3. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo siano debitamente autorizzati.
 4. Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri un comportamento scorretto o comunque offensivo sarà, dal personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e, quando se ne riscontrasse la necessità, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 51 - NORME PER LE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI NEI CIMITERI

1. Le Imprese che svolgono lavori all'interno delle strutture cimiteriali comunali devono attenersi scrupolosamente alle norme vigenti previste per la sicurezza nei cantieri, ed assumere ogni precauzione per evitare danni a cose o a persone.
2. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali. Il personale addetto alle lavorazioni dovrà tenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo nel quale si sta operando.
3. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno o l'area di lavoro e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. All'interno dei cimiteri è permesso l'accesso e la sosta dei veicoli delle imprese per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di materiali e manufatti.
5. E' vietato lavorare nei giorni festivi ed il sabato e dal 29 ottobre al 4 novembre, in occasione della ricorrenza dei defunti.
6. L'accesso ai cimiteri alle imprese è consentito solamente durante l'orario di apertura al pubblico.
7. Le imprese che eseguono qualsiasi tipologia di lavoro all'interno dei cimiteri devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Lavori Pubblici.
8. Le Ditte autorizzate all'esecuzione dei lavori sono tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di volta in volta rilasciate. In caso di violazione del Regolamento, o delle prescrizioni impartite, o di comportamenti che, a giudizio

dell'Amministrazione, contrastino con i principi di correttezza e decoro del luogo e/o che siano di pregiudizio a terzi, si interverrà a norma di legge.

Art. 52 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica, e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 53 - EPIGRAFI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure e i materiali consoni al carattere del cimitero. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto, la data di nascita, la data di morte e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in italiano; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presente contenga la traduzione in italiano.
2. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di materiali di recupero, salvo specifica autorizzazione.
3. Si consente il collocamento della fotografia del defunto, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
4. Sulle lapidi, copritomba ed altri ornamenti funerari è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Art. 54 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'addetto ai cimiteri farà togliere o sradicare fiori e piante e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe a cura degli addetti ai cimiteri.

Capo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua adozione.

Art. 56 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I contratti di concessione di loculi ossario o cinerari stipulati prima del 27/3/2014, possono essere prorogati su richiesta dei familiari in modo da assicurare nei medesimi loculi la permanenza dei resti mortali o delle ceneri per un periodo di cui all'art. 28.